

Tempi dimezzati per l'avvio di imprese

Riforme più rapide con il «silenzio assenso» entro 30 giorni nel concerto tra amministrazioni

Claudio Tucci
ROMA

Stop ai «tempi biblici» per emanare provvedimenti normativi (anche vere e proprie riforme) e amministrativi: assenti, concerti o semplici nulla osta tra un ente e l'altro dovranno essere comunicati entro 30 giorni (dal ricevimento dello schema di atto). I 30 giorni potranno essere interrotti una sola volta per motivate esigenze istruttorie, dopo di che si accende il «semaforo verde». Il nuovo istituto del «silenzio-assenso» si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini: in questi casi però, il via libera, se l'altra amministrazione resta «muta», scatta decorsi 90 giorni (dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente precedente).

Toccherà poi a un regolamento di delegificazione (da emanare entro 180 giorni) individuare i procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali da semplificare: una volta «censiti» questi procedimenti, si partirà con una riduzione dei termini «in misura non superiore al 50% rispetto a quelli applicabili ai sensi della legge 241 del 1990» (in pratica, l'iter per le «pratiche» si dimezzerà).

E per dare più certezza del diritto a cittadini e imprese si interviene pure sull'istituto dell'autotutela amministrativa (vale a dire il potere di una Pa di annullare o revocare i provvedimenti già adottati). Oggi l'annullamento d'ufficio deve arrivare «entro un termine ragionevole», ma non indicato esplicitamente. Con la riforma Madia, approvata ieri in via definitiva dal Senato, l'amministrazione avrà 60 giorni per intervenire, e successivamente potrà agire in autotutela al massimo entro 18

mesi quando il provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici è illegittimo. Questo limite temporale non si applica se l'autotutela consegue a fatti costituenti reati «accertati con sentenze passate in giudicato»: in tali ipotesi l'annullamento può essere disposto anche dopo la scadenza dei 18 mesi. Nel caso, inoltre, di Scia (Segnalazione certificata di inizio di attività) la Pa avrà d'ora in avanti l'obbligo di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare.

Le nuove norme sul pubblico impiego provano ad accelerare sul fronte «sburocrazizzazione» a favore dei privati che entrano in contatto o semplicemente attendono un «facere» della Pa. In caso di conflitto tra

CHIAREZZA SUGLI ATTI

Atteso entro un anno il provvedimento che definirà i procedimenti oggetto di Scia per i quali è necessaria un'autorizzazione espressa

LE ALTRE NOVITÀ

Semplificazione

Un regolamento di delegificazione individuerà i procedimenti amministrativi su insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali da semplificare: una volta «censiti» i procedimenti, si partirà con una riduzione del 50%

Certezza sui tempi

Per quanto riguarda l'autotutela, con la riforma l'amministrazione avrà tempi definiti per operare: 60 giorni per intervenire e al massimo 18 mesi se il provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici è illegittimo

amministrazioni nell'emanare un provvedimento condiviso, l'iniziativa sarà presa dal presidente del consiglio (autorizzato dal Cdm) che deciderà sulle eventuali modifiche da apportare al testo (sbloccando così l'empasse). Analoghi poteri sostitutivi potrà avere, sempre il premier, in caso di grandi opere (cioè interventi destinati a produrre effetti positivi su economia e occupazione).

Il restyling dell'istituto dell'autotutela ritocca pure la disciplina della sospensione del provvedimento amministrativo. Attualmente, l'efficacia o l'esecuzione di un atto può essere sospesa (per gravi ragioni e per un tempo limitato). Si deve indicare il termine della sospensione, che può essere prorogato, differito o ridotto. Con la riforma Madia, adesso, si specifica che in ogni caso la sospensione del provvedimento amministrativo non potrà essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio (limitato a 18 mesi per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici).

Si affida invece a una delega (da esercitare entro 12 mesi) il compito di individuare i procedimenti oggetto di Scia, di silenzio-assenso, per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa o per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. La delega riguarda anche l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. Un deciso passo avanti è la previsione dell'obbligo per le Pa di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'ente equivale ad accoglimento della domanda (anche l'obiettivo è fare chiarezza).

La procedura accelera-riforme

